



Ministero dell'Istruzione e del Merito



ISTITUTO COMPRESIVO "BERNACCHIA"

Piazza Vittorio Veneto snc - **86039 TERMOLI (CB)** - Tel. 0875/712701
 C.F. 91055120702 – C. Meccanografico CBIC85400G – C. Univoco UFHAR7
 E-mail: cbic85400g@istruzione.it; PEC: cbic85400g@pec.istruzione.it
 Sito web: www.comprensivobernacchia.edu.it

Regolamento per la pubblicazione di video e foto

APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO CON DELIBERA N. 62 DEL 26/04/2023

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO** l'Art. 6 lettera e) del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) "il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento";
- PREMESSO** che "Per quanto concerne la PA, la base legittimante il trattamento deve essere individuata non nel consenso dell'interessato ma nell'adempimento di un obbligo legale, o nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, di cui è investita la P.A., la quale agisce sulla base di leggi o regolamenti";
- CONSIDERATO** che "Ogni qual volta risulti necessario pubblicare dati personali (anche se comuni) si dovrebbe imprescindibilmente: Accertare il fondamento normativo (legge o regolamento)";
- CONSIDERATO** che la scuola tratta i dati personali in forza di legge o regolamento e pertanto la pubblicazione delle fotografie e dei video degli studenti può avvenire solo per motivi istituzionali;
- CONSIDERATI** i fini istituzionali e didattici dell'uso delle immagini degli alunni, a dimostrazione evidente della valenza di progetti didattici, per cui l'Istituto è autorizzato a non richiedere il consenso ai genitori ma, per una maggiore attenzione alla sicurezza, alla riservatezza dei dati e al rispetto della privacy degli studenti stessi, si ritiene opportuno che i genitori diano formale consenso,

APPROVA il seguente Regolamento relativo alla pubblicazione delle foto e dei video degli alunni afferenti alle attività didattiche ed educative.

1) Campo di applicazione

È consentito che fotografie e/o video che ritraggano l'alunno e/o i suoi familiari e foto/video di lavori e di materiali prodotti per lo svolgimento di attività didattiche, afferenti ad attività istituzionali della scuola inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, possano essere utilizzate per fini istituzionali e di documentazione quali la pubblicazione su:

- testate giornalistiche locali e nazionali;
- poster, manifesti, brochure dell'istituto;
- sito web istituzionale, piattaforme e blog ad esso collegati;
- profili social d'Istituto (ad esempio Facebook, Twitter, Instagram, Google+), se attivati e appositamente regolamentati.

Si precisa che la documentazione dell'attività didattica attraverso la raccolta di immagini, elaborati, dati personali, per mezzo di forme che afferiscono ai diversi media, anche sul sito istituzionale della scuola, risulta essere funzione propria istituzionale. Pertanto ogni filmato o pubblicazione di foto (anche su



bachecche) deve rispondere solo all'esigenza di documentare l'attività didattica come impone il criterio della proporzionalità.

Nel caso di pubblicazione di foto e/o video sul sito istituzionale o sui profili social d'Istituto il trattamento avrà natura temporanea dal momento che le suddette immagini e/o video resteranno solo per il tempo necessario per la finalità cui sono destinati e comunque saranno eliminati entro 3 anni.

Il suddetto materiale non potrà presentare primi piani, ma la ripresa del piccolo gruppo o dell'intera classe nello svolgimento dell'attività. I volti non dovranno essere riconoscibili, a meno che la scuola non sia in possesso di liberatoria da parte dei genitori/tutori. Si provvederà a sfumare il volto degli alunni per i quali l'autorizzazione non è stata concessa dai genitori, in modo da renderli non riconoscibili.

Il nome degli alunni non verrà allegato alle fotografie, ma sarà riportata soltanto la classe di frequenza. I docenti dovranno verificare, altresì, che non ci siano didascalie di riferimento conducibili direttamente o indirettamente agli alunni (account personali di social network, indirizzi di posta elettronica, nickname, ecc.)

Prima dell'invio delle immagini di foto o di filmati dove siano riconoscibili gli alunni, i docenti devono obbligatoriamente acquisire dai genitori il modello del consenso alla pubblicazione (oppure verificare tramite la segreteria che tale consenso sia già stato acquisito), reperibile sul sito web della scuola.

I docenti, una volta trasmesse le immagini devono provvedere alla loro rimozione da tutti i supporti utilizzati per la ripresa, non devono conservarne copie su supporti personali.

Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno ritratti solo nei momenti "*positivi*" o costruttivi legati alla vita della scuola, mai negativi.

È fatto divieto utilizzare chat, mail, piattaforme cloud o altri sistemi non autorizzati dall'istituto per trasmettere immagini e video.

Si potranno utilizzare solo ed unicamente i canali e le modalità previste dal presente Regolamento di pubblicazione video e foto, nel rispetto di quanto disciplinato nel Regolamento di Istituto e sue integrazioni.

I genitori, nei contesti previsti al successivo punto 3, possono realizzare fotografie e video, ma utilizzarli solo in ambito familiare o amicale. Per diffonderli su Internet e sui social network è necessario il consenso esplicito da parte dei genitori degli altri alunni o, comunque, da chi è ritratto nella foto o ripreso nel video.

2) Riferimenti normativi

Il **comma 1 dell'art. 2-ter del codice della privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, così come modificato dal **D.Lgs 101/2018**) recita: "La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento".

Ancora, **l'art. 18 comma 2 e 4**: "Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali... Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato."

Inoltre, il **comma 3 dell'art. 2-ter** dello stesso codice recita: "La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1".



L'orientamento è confermato anche dal Garante della Privacy (**GDPR, Nuovo Regolamento europeo al trattamento dei dati personali n.679/2016**). Si legge: "Le istituzioni scolastiche pubbliche possono trattare solamente i dati personali necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore. Per tali trattamenti, non sono tenute a chiedere il consenso degli studenti" o dei genitori. "I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specificino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie: ... istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario." (art 2 sexies).

Il Garante per la privacy ha pubblicato una esaustiva guida nel quale, oltre a chiarire la regolamentazione in materia, inserisce numerosi esempi pratici per comprendere come tutelare la privacy degli studenti ([link alla guida](#)). Ad essa si è aggiunto una [FAQ](#).

3) I contesti per la pubblicazione delle attività didattiche ed educative inserite nel PTOF di Istituto, tra cui:

- progetti finanziati con Fondo di Istituto
- progetti realizzati in rete
- progetti in collaborazione con associazioni e/o Enti pubblici regionali e nazionali
- progetti previsti dal Programma Operativo Nazionale Scuola (FSE e FESR) e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
- attività per l'orientamento e la continuità
- visite guidate e viaggi di istruzione
- fiere/convegni/manifestazioni a livello locale/nazionale/europeo
- seminari/convegni/corsi di formazione
- concorsi e relative premiazioni
- gare/competizioni sportive
- recite scolastiche/concerti/spettacoli

4) Motivazione della pubblicazione delle foto e/o video inerenti ad attività didattiche ed educative inserite nel PTOF di Istituto, effettuati nel contesto di cui al punto 3):

- documentare e divulgare le attività della scuola;
- testimoniare, raccontare e valorizzare il lavoro fatto per scopi esclusivamente didattici, educativi, formativi e culturali;
- informare e promuovere le iniziative per aumentare la visibilità del progetto/attività realizzati
- diffondere informazioni sia sul progetto in generale sia su attività e prodotti specifici, evidenziandone il valore aggiunto e l'innovatività;
- aumentare la consapevolezza sull'importanza del progetto per il territorio;
- per i progetti previsti dal PON rendere consapevoli, attraverso adeguate modalità, i destinatari degli interventi e i cittadini su quanto realizzato con le risorse Europee, nonché fornire ogni informazione circa l'utilizzazione dei suddetti fondi in adempimento anche dei principi della trasparenza;



- attuare misure di informazione e pubblicità verso il pubblico e la platea scolastica, al fine di garantire la trasparenza delle informazioni e la visibilità delle attività realizzate.

5) Richiesta consenso ai genitori/tutori

Considerati i fini istituzionali e didattici dell'uso delle immagini degli studenti, a dimostrazione evidente della valenza di progetti didattici, l'Istituto è autorizzato a non richiedere il consenso ai genitori. Tuttavia, per una maggiore attenzione alla sicurezza, alla riservatezza dei dati e al rispetto della privacy degli alunni stessi, i genitori saranno chiamati a dare formale consenso.

Si intende che tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento tramite semplice comunicazione indirizzata al Dirigente Scolastico all'indirizzo mail cbic85400g@istruzione.it.

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web all'attenzione dei docenti, degli alunni e delle famiglie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Dott. Giacinto IANNACCI



LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Rosanna SCRASCIA